

STUDIO SALVATORE TRAMUTO

commercialista – consulente del lavoro – revisore contabile

tel. e fax 0916250111-6250112

<http://studiotramuto.professionistaonline.it>

CIRCOLARE N. 9 DEL 6 MARZO 2009

▪ **SOMMARIO:**

■ F24 A ZERO NON PRESENTATO: COME RIMEDIARE?

Il modello F24, anche se il saldo totale è pari a zero, deve essere comunque presentato. La mancata presentazione può essere sanata mediante il versamento di sanzioni determinate in misura ridotta.

■ IL DECRETO MILLEPROROGHE CONVERTITO IN LEGGE

Le principali novità apportate dal Decreto Milleproroghe, quali il differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e del modello 730.

■ ULTIME RILEVAZIONI DEGLI AMMORTAMENTI ANTICIPATI

La Finanziaria 2008 ha eliminato la possibilità di operare ammortamenti anticipati e accelerati. Solamente per il 2008, e soddisfatti determinati requisiti, è ancora possibile, per l'ultima volta, operare ammortamenti anticipati.

■ CONTROLLO NELLE S.R.L.: I DIRITTI DEI SOCI

La riforma del diritto societario ha rafforzato il potere di controllo dei soci nelle Società a responsabilità limitata; l'articolo 2476 del Codice civile non pone dei limiti all'esercizio del diritto di controllo dei soci non amministratori; a tale scopo è intervenuta la giurisprudenza e la dottrina, individuando nella correttezza e nella buona fede i limiti di riferimento al diritto in parola.

■ RASSEGNA STAMPA

■ SCADENZARIO

▪ **RIFERIMENTI NORMATIVI CITATI**

■ DECRETO LEGGE DEL 29/11/2008 N. 185 - Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29/11/2008 - supplemento ordinario). Il decreto è stato convertito dalla LEGGE NUMERO 14 del 27 Febbraio 2009, pubblicata nel Supplemento Ordinario numero 28 alla Gazzetta Ufficiale numero 49 del 28 Febbraio 2009.

■ LEGGE DEL 24/12/2007 N. 244 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28/12/2007.

F24 A ZERO NON PRESENTATO: COME RIMEDIARE?

Il Decreto Legislativo numero 241 del 9 Luglio 1997, permette al contribuente di **compensare** gli importi a credito spettanti con debiti riguardanti tributi, contributi o premi indicati nel modello F24. Il contribuente può compensare, al massimo, l'importo necessario all'azzeramento del totale dei debiti indicati nelle varie sezioni del modello di versamento, in quanto il saldo finale del modello non potrà mai essere di segno negativo.

Anche nel caso in cui il contribuente opera un azzeramento integrale della somma totale degli importi a debito, deve ugualmente procedere alla presentazione del modello F24.

La presentazione del modello F24 permette, infatti, a tutti gli Enti di prendere conoscenza dei versamenti e delle compensazioni operate e consente all'Agenzia delle Entrate di attribuire le somme spettanti a ciascuno.

Si espongono nel seguito le **modalità di regolarizzazione** della mancata presentazione di un modello F24 a zero:

- 1) Il contribuente deve presentare il modello F24, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione, ovvero entro l'anno, nel caso in cui non sia prevista una dichiarazione periodica;
- 2) Versare una sanzione, in misura ridotta, pari a:
 - a. Euro 5,00 (vale a dire 1/10 di Euro 51,00) nell'ipotesi in cui il ritardo non sia superiore a 5 giorni lavorativi;
 - b. Euro 15,00 (vale a dire 1/10 di Euro 154,00) se il modello F24 viene presentato entro un anno.

Modalità di versamento della sanzione

La sanzione va indicata nella sezione "Erario" del modello F24.

Codice tributo: **8911**

Rateazione: 0000

Anno di riferimento: il contribuente indica l'anno **in cui ha commesso la violazione**.

IL DECRETO MILLEPROROGHE CONVERTITO IN LEGGE

Il Decreto Legge numero 207 del 2008, meglio conosciuto come "Decreto Milleproroghe", contiene diverse novità in tema di Ici per i fabbricati rurali, di scadenze fiscali e di sanzioni in materia di Privacy.

Il Decreto Milleproroghe è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge numero 14 del 27 Febbraio 2009, pubblicata nel Supplemento Ordinario numero 28 alla Gazzetta Ufficiale numero 49 del 28 Febbraio 2009.

Qui di seguito, si riporta una tabella riepilogativa delle principali novità contenute nel Decreto Milleproroghe.

Oggetto	Articolo	Descrizione
Ici – fabbricati rurali	Articolo 23, comma 1-bis	Il comma fornisce un'interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo numero 504 del 1992, il quale definisce l'ambito oggettivo ai fini Ici: non si considerano fabbricati le unità immobiliari anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità. I fabbricati rurali, non potendo essere considerati "fabbricati", sono esclusi dall'Ici.
Associazioni sportive dilettantistiche	Articolo 35, comma 5	L'articolo 67, riguardante i redditi diversi, tratta anche di "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche"; tra tali attività devono essere incluse anche la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Nella categoria dei redditi diversi vanno ricompresi i rimborsi, i compensi, le indennità di trasferta derivanti dalle attività sopra elencate.
Canoni locazione non abitativi – adeguamento Istat	Articolo 41, comma 16-duodecies	Modificato l'articolo 32 della Legge numero 392 del 1978: l'adeguamento annuale dei canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo nella misura massima del 75 per cento dell'indice ISTAT va applicato solamente se il contratto di locazione ha durata non superiore a 6 ovvero 9 anni. Tale disposizione va applicata anche ai contratti di locazione in corso alla data di entrata in vigore della sopra menzionata disposizione legislativa.
Accesso ai	Articolo 42,	Prorogata al 31 Dicembre 2009 la scadenza a partire dalla

servizi in rete dalla Pubblica Amministrazione	comma 1	quale l'accesso ai servizi erogati in rete da parte della Pubblica Amministrazione sarà possibile solamente con la carta d'identità elettronica o la carta nazionale dei servizi.
Retribuzioni e ritenute – invio telematico	Articolo 42, comma 2	Prorogato a Gennaio 2010 il termine a partire dal quale i sostituti d'imposta avranno l'onere di utilizzare il "770 mensile", ovvero nuove modalità di trasmissione, di cadenza mensile, delle retribuzioni erogate e delle ritenute operate.
Preu e imposta sugli intrattenimenti	Articolo 42, commi 3 e 4	Con riferimento al PREU dovuto per il 2006, viene rinviato al 30 Giugno 2009 il termine per la liquidazione del prelievo, mentre è stato prorogato al 30 Giugno 2010 il termine per l'iscrizione a ruolo delle relative somme dovute e non pagate. L'imposta sugli intrattenimenti dovuta per il 2006 dovrà essere liquidata entro il 30 Giugno 2009; il 30 Giugno 2010 scade il termine per l'iscrizione a ruolo delle relative somme dovute e non pagate. Il 30 Giugno 2011 scade il termine per la notifica delle cartelle di pagamento recanti i sopra menzionati ruoli.
Minore acconto Ires/Irap 2008	Articolo 42, comma 6	L'articolo 10 del Decreto Anticrisi ha stabilito, esclusivamente per i soggetti Ires, la possibilità di diminuire il versamento dell'acconto IRES/IRAP 2008 nella misura del 3 per cento, ovvero, nel caso in cui il soggetto abbia versato l'acconto integralmente, l'utilizzo in compensazione nel modello F24 di un importo pari al 3 per cento dell'acconto versato. Entro il 31 Dicembre 2008 doveva essere emesso un DPCM che avrebbe indicato il termine e le modalità per il versamento di quanto non corrisposto per effetto della riduzione. E' stato prorogato al 31 Marzo 2009 il termine entro il quale deve essere emesso il DPCM.
Irap regionalizzazione	Articolo 42, comma 7	E' stato prorogato al 1° Gennaio 2010 il termine a partire dal quale l'IRAP assumerà la natura di tributo regionale, da istituire e regolamentare con Legge regionale.
Dichiarazioni invio telematico	Articolo 42, commi da 7-ter a 7-sexies	Il comma 7-ter prevede "a regime" nuove scadenze entro le quali i contribuenti dovranno provvedere all'invio telematico delle dichiarazioni fiscali, in particolare: – Le persone fisiche, le società di persone e soggetti equiparati presentano il modello UNICO entro il 30 Settembre di ogni anno;

		<ul style="list-style-type: none"> - I soggetti IRES presentano il modello UNICO entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta; - La dichiarazione IRAP deve essere presentata in forma autonoma entro il 30 Settembre di ogni anno, ovvero entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta; - Il modello 770 Semplificato deve essere presentato entro il 31 Luglio di ogni anno; - In caso di operazioni straordinarie, le dichiarazioni ai fini redditi e Irap devono essere presentate entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta; - La dichiarazione Iva in forma autonoma va presentata entro il 30 Settembre di ogni anno.
Modello 730	Articolo 42, commi da 7-quinquies e 7-sexies	<p>Entro il 30 Giugno di ogni anno devono essere trasmesse all'Agenzia delle Entrate, secondo modalità telematiche, le dichiarazioni predisposte (non più entro il 25 Giugno).</p> <p>Le operazioni di conguaglio poste in essere dal sostituto d'imposta, conseguenti dal risultato contabile della dichiarazione dei redditi, dovranno essere effettuate nella retribuzione di competenza del mese di Luglio (non più in quella corrisposta a Luglio).</p> <p>Solamente per il 2009, i CAF, professionisti abilitati e sostituti d'imposta, provvedono all'invio telematico dei modelli 730/2009, entro il 15 Luglio 2009.</p>

LE ULTIME RILEVAZIONI DEGLI AMMORTAMENTI ANTICIPATI

Lo strumento dell'ammortamento anticipato è stato definitivamente soppresso dalla Finanziaria 2008. Nel periodo d'imposta 2008 l'istituto dell'ammortamento anticipato potrà essere applicato per l'ultima volta, seppur in maniera limitata.

Dallo stanziamento di ammortamenti anticipati, il contribuente poteva beneficiare di un vantaggio di tipo esclusivamente finanziario.

L'ammortamento anticipato non variava l'importo del costo deducibile; se si osserva il piano di ammortamento integrale, le quote stanziare e dedotte coincidono.

L'ammortamento anticipato aveva la funzione di **anticipare la deduzione**, quindi si poteva beneficiare di **un rinvio di parte delle imposte** di ciascuno dei periodi in cui veniva dedotto l'ammortamento anticipato. Tali imposte venivano poi pagate in corrispondenza dei periodi d'imposta nei quali le quote di ammortamento, diventate non deducibili in quanto già oggetto di deduzione in passato, erano stanziare in conto economico.

Il Legislatore ha abrogato la disposizione inserita all'interno dell'articolo 102 del Tuir, la quale permetteva l'applicazione degli ammortamenti anticipati; in tal modo il contribuente aveva la possibilità di dedurre in modo più velocemente il costo di acquisizione dei beni strumentali e di rinviare il versamento delle imposte.

L'abrogazione operata dal Legislatore costituisce per il contribuente uno svantaggio finanziario.

Il Legislatore, nel 2004, ha introdotto nell'articolo 109, comma 4, lettera b), una disposizione legislativa, secondo la quale veniva posto a carico del contribuente l'onere di gestire in via extracontabile i componenti negativi di redditi ammessi in deduzione dalla normativa fiscale: le maggiori deduzioni ammesse fiscalmente, che non formavano oggetto di rilevazioni contabili, dovevano essere indicate in un apposito prospetto facente parte della dichiarazione dei redditi, vale a dire il Quadro EC. Alla compilazione di tale quadro, si accompagnava anche la gestione delle imposte anticipate, così come il vincolo sulle poste del patrimonio netto. Tutto questo costituiva una grande quantità di obblighi, i quali hanno portato spesso i contribuenti a non seguire la via degli ammortamenti anticipati.

Il Decreto Legge numero 223 del 2006 aveva stabilito, con decorrenza dal periodo d'imposta 2006, che l'ammortamento anticipato non poteva essere applicato ai beni indicati nell'articolo

164, comma 1, lettera b), del Tuir, vale a dire le autovetture a deducibilità limitata utilizzate sia dalle imprese che dai soggetti che esercitavano attività di agenzia e rappresentanza.

La Legge numero 244 del 2007, ha apportato le seguenti novità:

- abrogazione del terzo comma dell'articolo 102 del Tuir (possibilità di dedurre ammortamenti anticipati e accelerati);
- Modificazione del quarto comma dell'articolo 109 del Tuir:
 - Eliminazione la possibilità di dedurre le eccedenze extracontabili;
 - Introduzione di un'imposta sostitutiva per l'affrancamento delle eccedenze indicate nel quadro EC.

La Finanziaria 2008, con il comma numero 34 dell'articolo 1, ha previsto che a partire dal 2008, l'Amministrazione Finanziaria ha la possibilità di disconoscere ammortamenti, accantonamenti e rettifiche di valore, **se non coerenti con i comportamenti contabili adottati in modo sistematico nei precedenti esercizi.**

Tale disposizione legislativa è stata vista da alcuni interpreti, come uno strumento a disposizione dell'Amministrazione Finanziaria per contestare le scelte degli amministratori nella redazione del bilancio d'esercizio.

Un'altra interpretazione della norma porta alla seguente conclusione: la possibilità concessa al Fisco di non riconoscere i maggiori ammortamenti indicati in conto economico, rispetto ai precedenti esercizi, dovrebbe riguardare solamente i casi in cui in passato fossero state dedotte quote di ammortamento anticipato mediante il quadro EC; vale a dire, che l'Amministrazione Finanziaria ha la possibilità di disconoscere gli ammortamenti anticipati qualora, valutando la dinamica degli ammortamenti, possa presumere che la maggior quota stanziata a conto economico per l'esercizio 2008, non sia che un ammortamento anticipato "mascherato" da ammortamento ordinario. Ciò nonostante, il contribuente può sempre dimostrare la legittimità civilistica dello stanziamento della quota, mediante l'esibizione di documentazione che provi **l'effettivo maggior utilizzo** del bene oppure un diverso utilizzo in relazione ad una modifica dei piani di utilizzazione dei cespiti. Tutto questo deve essere giustificato **nella nota integrativa.**

A partire dal 2008, i contribuenti non hanno più la possibilità di dedurre gli ammortamenti dei beni strumentali materiali in ragione di una misura superiore a quella indicata dal Decreto Ministeriale del 31 Dicembre 1988; tale possibilità è stata eliminata mediante l'abrogazione del terzo comma, dell'articolo 102, del Tuir, ad opera dell'articolo 1, comma 33, lettera n), della Finanziaria 2008 (Legge numero 244 del 2007).

La Finanziaria 2008 ha eliminato:

- gli ammortamenti accelerati = possibilità di stanziare maggiori ammortamenti in proporzione alla più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore;

- gli ammortamenti anticipati = possibilità di aumentare fino a due volte la misura dell'ammortamento fiscale, nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione e nei due successivi (solamente per il primo esercizio nelle ipotesi di beni usati).

L'abrogazione della disposizione relativa agli ammortamenti accelerati non si può configurare come un grave danno a carico dei contribuenti; tale conclusione viene confermata dalla stringente interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate in materia. Difatti, in caso di applicazione di ammortamenti anticipati, il contribuente aveva l'onere di documentare il maggior utilizzo rispetto alla media del settore, requisito questo per niente semplice da argomentare da parte del contribuente.

L'impatto dell'eliminazione della possibilità di operare ammortamenti anticipati, è stato più significativo rispetto a quello derivante dall'abrogazione degli ammortamenti accelerati; infatti, molti contribuenti in passato hanno fatto ricorso agli ammortamenti anticipati.

La Finanziaria 2008 (articolo 1, comma 34, della Legge numero 244 del 2007) ha previsto un rimedio di tipo temporaneo:

- le quote di ammortamento dei soli beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione nel corso del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 Dicembre 2007 (periodo d'imposta anno 2008, per i contribuenti che presentano periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) possono essere dedotte senza la diminuzione alla metà del coefficiente di ammortamento stabilita nel secondo comma dell'articolo 102 del Tuir; se la maggior quota presenta un importo maggiore rispetto a quello indicato in conto economico, il contribuente può beneficiare della deduzione mediante variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi;
- la possibilità sopra menzionata (nessuna riduzione a metà del coefficiente di ammortamento), valida solo per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 Dicembre 2007, non vale per le autovetture a deducibilità limitata (articolo 164, comma 1, del Tuir) e per i beni classificati nelle categorie omogenee individuate dall'Autorità per l'energia ed il gas;
- i coefficienti di ammortamento previsti dal Decreto Ministeriale del 31 Dicembre 1988, dovrebbero essere oggetto di una tanto sospirata revisione.

Gli ammortamenti anticipati possono essere applicati, per l'ultima volta, solamente se vengono soddisfatti i seguenti requisiti:

- il bene deve essere nuovo:
 - il bene viene ritenuto nuovo se esso non è stato prima utilizzato da parte di un altro soggetto (Circolare Ministeriale numero 181/E del 1994);
 - il bene può essere ritenuto nuovo, a condizione che non sia già stato usato né da parte del venditore né da altri, anche se il soggetto che l'ha ceduto non è né produttore né rivenditore (Circolare Ministeriale numero 90/E del 2001);

- il bene viene ritenuto nuovo anche se per realizzarlo è stato usato un bene usato, a condizione che il costo del bene usato non sia di importo rilevante rispetto al valore complessivo del bene prodotto (Circolare Ministeriale numero 90/E del 2001).
- il bene deve essere acquisito nel corso del 2008: il contribuente deve aver acquisito nel corso del 2008 il cespite su cui intende applicare l'ultima quota di ammortamento anticipato; per individuare il momento in cui il bene si considera acquistato, il contribuente può ricorrere alla disposizione legislativa contenuta nell'articolo 109, comma 2, lettera a), del Tuir (per i beni mobili vale la data di consegna o spedizione; per i beni immobili e per le aziende vale la data di stipulazione dell'atto). La possibilità di operare ammortamenti anticipati viene concessa sia con riferimento ai beni acquistati nel 2008, sia ai beni prodotti dall'impresa (beni costruiti in economia).
- Il bene deve essere entrato in funzione nel corso del 2008; solitamente il momento di acquisto e quello di entrata in funzione del bene sono molto prossimi e tendono a coincidere. La disposizione legislativa richiede che il bene deve essere entrato non solo nella disponibilità del contribuente, ma sia entrata a far parte del processo produttivo.

In sede di compilazione del modello Unico 2009, potrebbero sorgere dei problemi circa l'indicazione della maggiore deduzione non transitata a conto economico, ma che può essere utilizzata in Unico (ammortamento concesso in deduzione dalla normativa fiscale maggiore rispetto a quello stanziato a conto economico). Le soluzioni a tale problema potrebbero essere due:

- Indicare la maggiore deduzione nel quadro EC;
- Effettuare una variazione in diminuzione direttamente nel quadro RF.

Leggendo le istruzioni per la compilazione di Unico SC 2009, si comprende come la variazione deve essere indicata direttamente nel quadro RF tra le "altre variazioni in diminuzione", utilizzando il codice residuale 99 (rigo RF54). A conferma di ciò basta osservare il quadro EC, in quanto a partire da Unico 2009 non possono essere più rilevate nuove deduzioni extracontabili. Difatti, nel quadro EC, è stata eliminata la colonna, presente nelle precedenti versioni, delle eccedenze di periodo.

Il Decreto Legislativo numero 6, del 17 Gennaio 2003, ha introdotto rilevanti novità in materia di diritto di **controllo ed accesso alla documentazione amministrativa da parte dei soci** che non partecipano all'amministrazione della società. La riforma del diritto societario ha attribuito maggior valore alla figura del socio di società a responsabilità limitata, mediante attribuzione di un penetrante controllo del singolo socio.

L'articolo 2476, secondo comma, del Codice civile, attribuisce ad ogni socio un diritto incondizionato di accesso a qualsiasi documento sociale, senza l'imposizione di alcun limite di carattere temporale o scaturente dalla natura riservata di talune notizie.

L'articolo 2476 del Codice civile è rubricato "Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci" e, al secondo comma, recita nel seguente modo: *"I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione"*.

La disposizione legislativa in oggetto si prefigge l'obiettivo di rendere **più efficace il controllo individuale del socio** rispetto a quanto previsto dalla precedente normativa e di avvicinare la disciplina del potere dei soci non amministratori delle società a responsabilità limitata a quella stabilita per le società di persone.

Il diritto di controllo attribuito ai soci che non partecipano all'amministrazione della società, mira a garantire una buona gestione da parte degli amministratori, la cui efficacia può essere misurata anche mediante la possibilità offerta ai semplici soci di controllare l'attività dei gestori. Tali ultimi soggetti, essendo a conoscenza del fatto che i soci possono eseguire tutte le verifiche del caso, tenderanno ad agire in modo corretto e diligente, anche allo scopo di evitare eventuali **azioni di responsabilità**.

Il diritto di controllo attribuito al socio non amministratore, non mira solamente all'instaurazione di un'azione di responsabilità nei confronti dei gestori la società; infatti, i soci possono esercitare tale diritto, anche per raccogliere informazioni che ritengono utili in vista di una futura delibera assembleare, oppure per avere notizie necessarie ad esercitare o meno il diritto di opzione loro riservato (per esempio nel quadro di una operazione di aumento del capitale sociale). I soci potrebbero anche semplicemente assumere eventuali dati in vista di una possibile cessione di quote. L'esercizio del potere di controllo potrebbe essere anche volto all'esercizio di eventuali azioni giudiziarie riconosciute all'interessato, quali l'impugnazione del bilancio.

Si ricorda che a seguito della riforma del diritto societario, è venuto meno il controllo giudiziario sulla società a responsabilità limitata.

Nelle società a responsabilità limitata, dove risultano assenti sia il collegio sindacale che un controllo giudiziario sulla gestione, potrebbe essere sorto il rischio di un eccessivo potere

concesso agli amministratori cui il Legislatore ha considerato utile contrapporre il riconoscimento, in capo ad ogni singolo socio, di un potere di controllo.

La giurisprudenza considera il diritto in questione, un "diritto potestativo", la cui soddisfazione deriva di regola dal semplice esercizio da parte del titolare, senza nessuna necessità di cooperazione del soggetto passivo o di riconoscimento giudiziale. La giurisprudenza è arrivata a tale conclusione, anche considerando che il diritto mira a controllare l'attività posta in essere dagli amministratori, non conosce alcun limite apparente e non risulta subordinato al ricorrere di interessi ed esigenze particolari.

Il diritto d'informazione e consultazione può essere azionato anche mediante provvedimento cautelare, secondo quanto previsto dall'articolo 700 del Codice di procedura civile. Tale strumento, riconosciuto sia dalla giurisprudenza che dall'orientamento dottrinale prevalente, risulta adeguato in modo particolare alla tutela dei poteri di controllo in quanto condanna gli amministratori a consentire la consultazione dei documenti sociali.

L'impedimento dell'esercizio di un diritto potestativo non giustifica sempre il ricorso ad un provvedimento d'urgenza; infatti, sarà il giudice a valutare, caso per caso, la sussistenza della condizione di "periculum in mora" che pregiudicherebbe l'esercizio del diritto.

Secondo il tenore letterale dell'articolo 2476 del Codice civile, non sembrano sussistere dei limiti cui sottostare nell'esercizio del diritto di controllo; sembrerebbe di arguire che ogni e qualsivoglia aspetto della gestione societaria possa divenire oggetto di richiesta d'informazione e di controllo da parte dei soci.

A fronte del diritto attribuito al socio, si viene a configurare uno stato di soggezione del destinatario (amministratori) che non potrà sollevare alcuna contestazione in merito, salvo eccepire la titolarità della posizione di socio.

Pur tuttavia, il fatto che si attribuisce ai soci un diritto di controllo incondizionato ed inderogabile, si trova in conflitto con le **esigenze di riservatezza e concorrenzialità** dell'impresa; il socio che venisse a conoscenza di informazioni riservate, potrebbe costituire una minaccia per la società che potrebbe anche portare all'effettuazione di comportamenti illegittimi. Proprio per evitare l'insorgere di tali situazioni, **diverse pronunce giurisprudenziali hanno individuato nella correttezza e nella buona fede**, da parte del socio, l'unico limite legittimo.

L'esercizio del diritto di controllo da parte del socio non deve andare a turbare l'attività societaria. Infatti, il principio di correttezza non verrebbe rispettato nel caso in cui il socio richiedesse agli amministratori informazioni di cui non si ha effettivamente bisogno, al semplice scopo di rendere meno agevole l'attività sociale.

Gli amministratori hanno la possibilità di esimersi dal fornire informazioni o di consentire la consultazione dei documenti societari, nelle ipotesi in cui si verificassero intenti e fini ostruzionistici suffragati da rischi concreti.

Domande ripetute riguardanti il medesimo oggetto, cui gli amministratori hanno già fornito una risposta, sono da considerarsi illegittime. In tali situazioni, gli amministratori possono rifiutarsi di evadere le richieste avanzate dai soci. A maggior supporto di ciò, il Tribunale di Catania, con

sentenza datata Marzo 2006, ha rilevato che la domanda del socio, dopo aver sollecitato per la seconda volta la visione di documentazione che già gli era stata messa a disposizione, doveva essere considerata "pretestuosa".

Gli amministratori non possono rifiutarsi di fornire informazioni al socio, al solo fine di tutelare la privacy della società. Dall'altra parte, **i soci non possono divulgare** le notizie cui sono venuti a conoscenza in quanto, dovendo esercitare il diritto secondo correttezza e buona fede, il socio non deve fare in modo che le notizie acquisite vengano a conoscenza della concorrenza.

L'esercizio del diritto di controllo trova due limiti:

- Doveri di correttezza (articolo 1175 del Codice civile);
- Buona fede (articolo 1375 del Codice civile).

Al fine di evitare che i soci possano porre in essere comportamenti scorretti, **lo statuto sociale dovrebbe includere le modalità** con le quali esercitare il diritto di controllo, in quanto il secondo comma dell'articolo 2476 non stabilisce espressamente la nullità di eventuali patti contrari.

La dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che i poteri di controllo non possono essere esclusi o limitati. Al contrario, **tali poteri possono essere regolati dall'autonomia statutaria**; per esempio, potrebbero essere inserite nello statuto le seguenti modalità di esercizio del diritto di controllo:

- Obbligo di forma scritta per l'esercizio del diritto di controllo;
- Indicazione di un preavviso temporale minimo per l'accesso alla documentazione;
- Indicazione, in via preventiva, dei giorni, orari e luoghi dove è possibile prendere visione della documentazione richiesta.

RASSEGNA STAMPA

Alcune delle notizie di interesse pubblicate sui quotidiani economici di questi giorni:

CONTENZIOSO	Notizia del: 3 Marzo 2009	Fonte: Il Sole 24 Ore
Verbali, la chance dello Statuto		
<p>Secondo quanto stabilito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate numero 4 del 2009, non è consentita la definizione di un invito a comparire preceduto da un processo verbale di constatazione a sua volta non oggetto di definizione da parte del contribuente. Esiste però una deroga: se l'invito indica importi a titolo di imponibili o imposte di entità difforme da quella scaturente dal documento consegnato in precedenza dai verificatori, il contribuente ha la possibilità di chiudere la posizione con sanzioni ridotte ad un ottavo del minimo. A tale conclusione si perviene mediante ricorso allo strumento delle memorie difensive, previsto dallo Statuto del contribuente (articolo 12, comma 7 della Legge numero 212 del 2000).</p>		

I CALCOLI DELLA RECESSIONE	Notizia del: 3 Marzo 2009	Fonte: Il Sole 24 Ore
Recupero Iva limitato per le fatture non pagate		
<p>Esclusivamente in determinate ipotesi il creditore, che ha versato l'Iva dovuta a fronte dell'emissione della fattura, della quale non ha ricevuto il corrispettivo, può esimersi dal pagamento del tributo per mancato incasso. Il fornitore ha la possibilità di eseguire una variazione in diminuzione dell'imponibile e dell'imposta, riguardante operazioni attive, nei casi in cui l'ammontare imponibile è diminuito in conseguenza del mancato pagamento da parte del debitore, soggetto a procedure concorsuali o esecutive rilevatesi infruttuose.</p>		

AGENZIA DELLE ENTRATE	Notizia del: 4 Marzo 2009	Fonte: Il Sole 24 Ore
Trasferte, Fisco esigente		
<p>L'Agenzia delle Entrate, con la circolare numero 6 del 3 Marzo 2009, ha fornito chiarimenti in tema di spese di vitto e alloggio. Innanzitutto, l'Iva sugli acquisti di spese alberghiere e di ristoranti che il contribuente non ha detratto, dovrà essere recuperata a tassazione nel modello Unico. Deduzione integrale per le spese delle mense aziendali. Il documento illustra anche il contenuto delle fatture richiesto ai fini della detrazione dell'Iva.</p>		

PRELIEVO LOCALE	Notizia del: 5 Marzo 2009	Fonte: Il Sole 24 Ore
L'esenzione dall'Ici si ferma alle assimilazioni "legali"		
<p>Il Dipartimento delle Politiche fiscali, con la risoluzione numero 2 del 2009, ha sciolto un dubbio circa l'esenzione Ici per gli immobili assimilati all'abitazione principale: ai fini dell'esenzione Ici, l'assimilazione deve trovare una corrispondenza in una norma di legge. Ogni qual volta l'assimilazione venga eseguita con delibera comunale, senza alcuna fonte legislativa, l'Ici deve essere versata.</p>		

SCADENZARIO

Segnaliamo alcune delle prossime scadenze fiscali e previdenziali

IRPEF	Ritenute redditi lavoro dipendente
LUNEDÌ 16 MARZO 2009	Versamento delle ritenute riguardanti redditi di lavoro dipendente e assimilati del mese precedente.

IRPEF	Altre ritenute alla fonte
LUNEDÌ 16 MARZO 2009	Versamento delle ritenute operate nel mese precedente, riguardante redditi di lavoro autonomo e derivanti da provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio, utilizzazioni di marchi ed opere dell'ingegno e associazione in partecipazione.

IRPEF	Addizionale regionale e comunale
LUNEDÌ 16 MARZO 2009	Scade oggi il termine per versare le quote dell'addizionale regionale e comunale all'Irpef, trattenuta sui redditi di lavoro dipendente e di pensione.

CONDOMINI	Ritenute
LUNEDÌ 16 MARZO 2009	Versamento delle ritenute del 4 per cento per prestazioni riguardanti contratti d'appalto di opere o servizi.

Iva	Liquidazione Annuale
LUNEDÌ 16 MARZO 2009	Versamento dell'imposta relativa alla dichiarazione annuale Iva, riguardante il periodo d'imposta precedente.

Iva	Liquidazione mensile
LUNEDÌ 16 MARZO 2009	Liquidazione e versamento dell'imposta a debito relativa al mese precedente.

I VA	Comunicazione Dati Dichiarazioni d'intento
LUNEDÌ 16 MARZO 2009	I dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente devono essere trasmessi, secondo modalità telematiche, all'Amministrazione Finanziaria.

I VA	Regime dei minimi
LUNEDÌ 16 MARZO 2009	Versamento unica rata per rettifica detrazione Iva a seguito dell'adesione al regime dei minimi nel 2009.

INPS	Gestione Separata
LUNEDÌ 16 MARZO 2009	I committenti e gli associanti versano il contributo previdenziale sui compensi corrisposti nel mese precedente.

INPS	Contributi mensili
LUNEDÌ 16 MARZO 2009	I datori di lavoro versano all'Inps i contributi previdenziali a favore dei lavoratori dipendenti, con riguardo alle retribuzioni maturate nel mese precedente.

ENPALS	Contributi mensili
LUNEDÌ 16 MARZO 2009	Versamento contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo.

INPS	Contributi Manodopera agricola
LUNEDÌ 16 MARZO 2009	Versamento dei contributi relativi alla manodopera agricola.

INPGI	Contributi
LUNEDÌ 16 MARZO 2009	Versamento dei contributi previdenziali a favore dei giornalisti professionisti, con riguardo alle retribuzioni maturate nel mese precedente.

INTRATTENIMENTI	Imposta
LUNEDÌ 16 MARZO 2009	Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti del mese precedente.

TASSA	Tassa Annuale Libri Contabili e Sociali
LUNEDÌ 16 MARZO 2009	Le società di capitali versano la tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali.

IMPOSTE SOSTITUTIVE	Estromissione immobili
LUNEDÌ 16 MARZO 2009	Versamento della terza rata dell'imposta sostitutiva, dovuta a seguito dell'estromissione degli immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa.

LAVORO	Libro Unico
LUNEDÌ 16 MARZO 2009	Entro tale termine, devono essere eseguite le registrazioni relative al mese precedente.

IVA COMUNITARIA	Elenchi Intrastat mensili
VENERDÌ 20 MARZO 2009	Presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione.

ENPALS	Denuncia mensile
MERCOLEDÌ 25 MARZO 2009	Presentazione della denuncia dei contributi per i lavoratori dello spettacolo.

FIRR	Contributo Annuale
MARTEDÌ 31 MARZO 2009	Versamento del contributo annuale al fondo indennità risoluzione rapporto di agenzia.

INPS	Modello DM10/2
MARTEDÌ 31 MARZO 2009	Presentazione della denuncia mensile dei contributi previdenziali Inps dei lavoratori dipendenti.

INPS	Denuncia Emens
MARTEDÌ 31 MARZO 2009	Entro tale termine, deve essere trasmessa all'Inps, la denuncia delle retribuzioni e dei compensi erogati nel mese precedente a dipendenti e lavoratori assimilati.